

SPAGNA**Tribunale costituzionale, sentenza n. 161/2025, del 7 ottobre, sul diritto di accesso alla giurisdizione dei soggetti selezionati nelle procedure amministrative competitive**

21/11/2025

Il *plenum* del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso di *amparo* presentato da una magistrata che, dopo aver vinto un concorso per titoli indetto dal *Consejo General del Poder Judicial*, si era vista revocare la nomina di membro della *Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea* (REDUE)¹.

Uno dei magistrati non selezionati, che aveva richiesto informazioni sulla suddivisione del punteggio, aveva proposto un ricorso in opposizione, che era stato respinto dal *Consejo General del Poder Judicial*. Divenuta definitiva la decisione, egli aveva presentato un ricorso di revisione d'ufficio, in cui denunciava che la nomina – adottata in applicazione del principio di rappresentanza equilibrata tra i sessi – violava i principi di uguaglianza, merito e capacità, poiché tra di loro non si dava una situazione di sostanziale parità di meriti, anzi, affermava di possederne in misura superiore.

La ricorrente in *amparo*, intervenuta nel procedimento amministrativo quale controinteressata, sosteneva invece che il ricorso di revisione fosse inammissibile. Tuttavia, qualora il *Consejo General del Poder Judicial* avesse ritenuto di dover entrare nel merito, essa chiedeva la rivalutazione di entrambi i punteggi, al fine di correggere taluni errori relativi alla sottovalutazione delle sue competenze linguistiche e alla sopravvalutazione di quelle dell'altro candidato: circostanza che le avrebbe attribuito un punteggio superiore, rendendo pertanto non necessaria l'applicazione del principio di rappresentanza equilibrata tra i sessi. In precedenza, la ricorrente in *amparo* non aveva ritenuto necessario impugnare il punteggio, poiché la rivalutazione dei suoi meriti non avrebbe inciso sull'esito del concorso, a lei favorevole.

Respinto il ricorso di revisione d'ufficio per silenzio-rigetto, il magistrato aveva adito la *sala* del contenzioso-amministrativo del Tribunale supremo. Quest'ultima ha respinto la richiesta di riesame dei meriti avanzata dalla magistrata – costituitasi quale co-convenuta –, ritenendo che il proprio sindacato dovesse conformarsi al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; poteva dunque statuire esclusivamente sulle censure sollevate dal ricorrente. Rilevato che il punteggio del candidato non selezionato risultava superiore, il Tribunale supremo ha accolto il ricorso e disposto la revoca della nomina in beneficio del ricorrente.

¹ La *REDUE* assiste giudici e magistrati nelle questioni relative al diritto dell'Unione europea, con particolare attenzione alle questioni pregiudiziali (v. il *regolamento n. 1/2018* del *Consejo General del Poder Judicial*, in materia di assistenza giudiziaria internazionale e di reti di cooperazione giudiziaria internazionale).

In sede di ricorso di *amparo* la ricorrente ha denunciato che il rifiuto del Tribunale supremo di riesaminare i meriti aveva vanificato la sua partecipazione al processo in qualità di parte e aveva violato il suo diritto alla tutela giurisdizionale effettiva (art. 24, comma 1, Cost.), nella sua dimensione di accesso alla giurisdizione.

Prima di entrare nel merito, il *plenum* del Tribunale costituzionale² ha evidenziato che i procedimenti pubblici di selezione coinvolgono molteplici (e complessi) interessi, fra gli altri: l'interesse dei candidati esclusi a ottenere tutela; l'interesse del beneficiario della nomina affinché questa sia mantenuta; l'interesse pubblico a garantire la conformità a diritto dell'operato dell'amministrazione; e l'interesse allo svolgimento dell'attività oggetto della nomina. Fermo restando che il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva è un diritto fondamentale c.d. di configurazione legale, è necessario che l'interpretazione e l'applicazione delle norme processuali consentano di tutelare tutti i soggetti coinvolti e di verificare che l'operato dell'amministrazione sia conforme a diritto.

Allo stato, l'unica via processuale di cui dispone il beneficiario di una decisione amministrativa di nomina per difendere il proprio diritto acquisito consiste nell'agire quale co-convenuto nel giudizio instaurato da un terzo contro la decisione stessa, chiedendo di ampliare il dibattito processuale alla valutazione di aspetti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli dedotti dal ricorrente, sia con l'intento di peggiorare la posizione di quest'ultimo, sia con quello di migliorare la propria. Nel caso di specie, il Tribunale supremo si era limitato ad esaminare in modo formalistico la legittimità della misura di discriminazione positiva. Impedendo il riesame dei meriti dei candidati aveva ostacolato l'analisi di elementi fondamentali attinenti al merito della controversia, donde la violazione del diritto di accesso alla giurisdizione della ricorrente in *amparo*.

La STC 161/2025 è reperibile *online* [qui](#).

Carmen Guerrero Picó

² Il collegio giudicante era, in via eccezionale, composto da otto giudici costituzionali; quattro di essi si sono astenuti. Il ricorso è stato accolto con decisione unanime.